

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI BAGNARIA, COMUNE DI VAL DI NIZZA UNIONE TERRE DEI MALASPINA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEI TERRITORI DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

**Tra**

- **IL COMUNE DI BAGNARIA con sede** con sede in Bagnaria – via IV Novembre n. 6 – C.F. 01475040182 rappresentato da \_\_\_\_\_ in forza della deliberazione \_\_\_\_\_ -
- **IL COMUNE DI VAL DI NIZZA con sede** in Val di Nizza – Via Casa Ponte n. 7 – C.F. 00341480184 rappresentato da \_\_\_\_\_ in forza della deliberazione \_\_\_\_\_ -
- **L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA con sede** in Ponte Nizza via Via Roma n. 45 – C.F. 95035010180 rappresentato da \_\_\_\_\_ in forza della deliberazione \_\_\_\_\_ -

PREMESSO

- che nel Comune di Bagnaria trova sede la scuola per l'infanzia mentre nel Comune di Ponte Nizza trovano sede la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado presso le quali gravitano gli allievi residenti o dimoranti nel comune di Bagnaria, comune di Val di Nizza Unione Terre dei Malaspina (formata Comuni di Cecima e Ponte Nizza)
- quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativamente alle convenzioni tra enti

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

*ART. 1 – FINALITA'*

1. Il servizio è finalizzato al trasporto alunni frequentanti la scuola per l'Infanzia di Bagnaria, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado di Ponte Nizza, residenti (o dimoranti) nei seguenti enti comune di Bagnaria, comune di Val di Nizza Unione Terre dei Malaspina (formata Comuni di Cecima e Ponte Nizza)

*ART. 2 –CAPO CONVENZIONE*

1. L'ente capo convenzione del servizio di che trattasi è l'Unione Terre dei Malaspina e presso detto ente sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti il servizio. Gli stessi saranno inviati in copia ai Comuni aderenti alla convenzione, a richiesta degli stessi.

### *ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO*

1. L'unione Terre dei Malaspina effettuerà il trasporto degli alunni residenti/dimoranti nei Comuni di Ponte Nizza, Bagnaria e alcuni di Val di Nizza che frequentano la Scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado in Ponte Nizza nonché il trasporto degli alunni residenti/dimoranti nel Comune di Cecima che frequentano la scuola Primaria o Secondaria di primo grado in Ponte Nizza, ed eseguirà servizi integrativi, ove richiesti, se compatibili con il percorso del proprio scuolabus, nel territorio degli altri Comuni;
2. Il Comune di Val di Nizza effettuerà il trasporto di alcuni alunni residenti/dimoranti nei Comuni di Val di Nizza e Ponte Nizza che frequentano la Scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado in Ponte Nizza;
3. Il Comune di Bagnaria effettuerà il trasporto di tutti gli alunni iscritti alla scuola per l'infanzia residenti/dimoranti nei Comuni di Bagnaria, Cecima, Ponte Nizza e Val di Nizza;
4. Il servizio verrà effettuato secondo gli orari delle scuole (sia di Bagnaria che di Ponte Nizza) sia in mattinata che nel pomeriggio e compatibilmente con gli impegni degli scuolabus per il trasporto alunni.

### *ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI*

1. Gli oneri derivanti dal trasporto alunni effettuato con le modalità di cui all'art.3 verranno sostenuti nei seguenti enti comune di Bagnaria, comune di Val di Nizza Unione Terre dei Malaspina, per quanto di competenza.
2. Trattandosi di collaborazione reciproca, le tariffe di rimborso saranno richieste dall'ente di Residenza, stabilite di anno in anno con apposito atto deliberativo, per quanto riguarda l'Unione Terre dei Malaspina e il comune di Val di Nizza.
3. Il Comune di Bagnaria provvederà, invece, direttamente ad incamerare le tariffe di rimborso per tutti gli alunni frequentanti la scuola per l'infanzia, in quanto prestatore del servizio, mentre per gli alunni frequentanti le scuole primarie e scuole secondarie di primo grado il predetto rimborso verrà richiesto dall'Unione Terre dei Malaspina e dal Comune di Val di Nizza, in quanto prestatori del servizio e per quanto di competenza.
4. Le tariffe di rimborso richieste degli enti saranno stabilite di anno in anno con appositi atti deliberativi.

### *ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE*

1. Ai sensi del comma 2 – art. 30 – D.Lgs. 267/2000, i legali rappresentanti di ogni ente convenzionato, (o propri delegati), si riuniranno ogni qualvolta lo riterranno opportuno e comunque almeno una volta all'anno prima dell'inizio dell'anno scolastico.

### *ART. 6 - DURATA*

1. La presente convenzione avrà la durata di CINQUE anni, a decorrere dalla data in cui tutte le deliberazioni di approvazione saranno divenute esecutive ai sensi di legge (anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025- 2025/2026- 2026/2027).
2. Gli eventuali rinnovi o proroghe della presente convenzione dovranno essere espressamente deliberate dal Consigli degli enti convenzionati.

3. La presente convenzione perderà efficacia per naturale scadenza del termine prefissato dagli enti convenzionati partecipanti e prima di tale termine per accordo tra gli enti stessi o per disdetta unilaterale presentata da uno degli enti con PEC o entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno scolastico successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Bagnaria

---

Il Sindaco del Comune di Val di Nizza

---

Il Presidente dell'Unione

---